

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTINI, PINTO, LIMONI e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1969

Esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e di licenza dell'istituto d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — Il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio si consegue presso le scuole magistrali. Le scuole magistrali sono statali o autorizzate a rilasciare detto diploma ai sensi dell'articolo 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Le scuole magistrali sono disciplinate da disposizioni accolte nel testo unico e nel regolamento generale della istruzione elementare (regio decreto 5 febbraio 1928, numero 577, regio decreto 26 aprile 1928, numero 1297) e nel regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio. Ciò in quanto, secondo il testo unico della istruzione elementare, l'istruzione primaria era distinta in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore.

Il normale corso di studio nelle scuole magistrali è di tre anni dopo il conseguimento della licenza media.

Per tale fatto il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio è atipico, nel senso che esso è

qualcosa di intermedio tra il diploma di licenza della scuola media e il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sebbene più vicino a quest'ultimo.

Consegue, pertanto, da quanto sopra che gli esami per il conseguimento del diploma che abilita all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio non sono configurabili nè come esami di maturità (non consentono, infatti, accesso ad alcuna facoltà universitaria) nè come esami di Stato.

Infatti la commissione — costituita da dieci membri (nove effettivi ed uno aggregato per il tirocinio) incluso il presidente nominato dal Ministero — è formata essenzialmente da membri interni. Nelle scuole magistrali statali la commissione è formata dagli insegnanti della scuola e presieduta dalla direttrice.

Per i suddetti motivi nel decreto-legge 15 gennaio 1969, n. 9, sul riordinamento degli esami di maturità e nella legge 5 aprile 1969, n. 119, con la quale il detto decreto-legge è stato convertito in legge, non venne inserita alcuna norma diretta a statuire, sia pure con particolari disposizioni, sugli esami di abilitazione di cui trattasi.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Peraltro, poichè in sede di conversione in legge del citato decreto venne aggiunta una norma intesa a dare carattere di sperimentazione biennale al nuovo ordinamento, può ritenersi superata la pregiudiziale che a suo tempo poteva essere formulata. Ciò in quanto, in sostanza, si pensa di estendere la sperimentazione anche al settore delle scuole magistrali senza implicazioni, al momento, di riforme di struttura.

Occorre infatti tener presente che si tratta di un esame che conclude un corso di studi, e non si vede perchè, senza incorrere

in una sostanziale discriminazione, non si debbano ad esso applicare, per quanto possibile e nei limiti consentiti dalle precisazioni sopra esposte, quei criteri che sono stati ritenuti opportuni per esami che appunto concludono dei corsi di studio.

Gli stessi criteri, con gli adattamenti particolari allo specifico tipo di scuola, si ritengono applicabili, per le ragioni suesprese, agli esami di licenza dell'Istituto d'arte.

Viene pertanto sottoposto al vostro esame ed alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, all'articolo 141 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e all'articolo 9 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, si sostengono in unica sessione.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione da emanare entro il 10 maggio, saranno stabilite le modalità di svolgimento delle prove orali.

A conclusione degli esami previsti dal presente articolo viene formulato, per ciascuna candidata, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte dall'esito delle prove in esame, dal *curriculum* degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione.

Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di « abilitata » espressa a maggioranza. A parità di voti della commissione giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di « abilitata » è integrato da un voto espresso da tutti i componenti della commissione, ciascuno dei quali assegna un voto compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10.

Il voto complessivo, rapportato in centesimi, è valido ad ogni effetto di legge.

Per le candidate privatiste che sostengono la prova di lezione pratica sul tirocinio nell'anno scolastico successivo a quello in cui hanno superato le prove culturali, il giudizio di cui sopra, con la dichiarazione di « abilitata », è definitivamente formulato dopo l'espletamento della prova pratica sulla base degli elementi risultanti dagli atti di esame dell'anno scolastico precedente.

Art. 2.

È abolita la seconda sessione di esami per il conseguimento della licenza dell'istituto d'arte.

L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di « ottimo », « distinto », « buono », « sufficiente » e, in caso di esito negativo, con la dichiarazione « non licenziato ».

Art. 3.

Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso agli esami previsti dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

Le modalità stabilite dalla presente legge si intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970.

Art. 5.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1 saranno stabilite con ordinanza dal Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro il termine di cinque giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.